

COMUNE DI VOLTERRA

CONCESSIONE DI AREE COMUNALI IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE e FESTE TRADIZIONALI

TITOLO 1

ART. 1

In occasione di Sagre, Fiere e Feste Tradizionali, le Concessioni di suolo pubblico per l'allestimento di Parchi di Divertimento, sono fatte dall'Amministrazione Comunale ai singoli richiedenti.

Dalla località ove viene allestito il Parco, deve essere esclusa ogni altra installazione almeno 3 mesi prima della data di apertura del Parco.

Nel Capoluogo il parco tradizionale di divertimento si svolgerà nel Piazzale di Docciola nel mese di Giugno e nella frazione di Saline, nell'area di proprietà della Salina di Stato, nel mese di Ottobre di ogni anno in concomitanza della festività patronale.

Nel Capoluogo l'area da adibire a parco è quella indicata nell'allegata piantina che fa parte integrante del presente regolamento. Il restante spazio della Piazza sarà adibito a sosta delle roulettes e a parcheggio delle auto dei frequentatori.

ART. 2

Ogni interessato deve fare domanda 3 mesi prima della data della manifestazione, per la concessione dell'area, indicando i seguenti dati:

- a) generalità complete, residenza e domicilio;
- b) codice fiscale;
- c) periodo di tempo per cui si richiede la concessione;
- d) tipo dell'attrazione o delle attrazioni che si intende installare e misure d'ingombro delle stesse;
- e) numero nulla-osta rilasciato dal Ministero dello Spettacolo.

ART. 3

Le domande per l'assegnazione delle aree saranno esaminate dal Sindaco o suo delegato con la eventuale collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Nell'assegnazione definitiva dei posti, nel riservarsi la piena autonomia di giudizio in ordine al numero ed alla qualità delle attrazioni e/o dei mestieri da ospitare come condizione atta a salvaguardare non solo la sicurezza del parco ma anche l'immagine esterna dello stesso, l'Amministrazione valuterà tra l'altro i seguenti requisiti:

- anzianità di frequenza al parco con la medesima attrazione;
- anzianità di presentazione della domanda;
- anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante e di gestione del mestiere od attrazione che si intende installare.

L'anzianità di frequenza e l'anzianità di presentazione di domanda saranno determinati a partire dal 1983 primo anno di effettuazione del parco nel Piazzale di Docciola.

Si riserva n. 1 posto per attrazione di novità (intendendo con ciò non una semplice variante ad una vecchia attrazione già installata nei precedenti parchi, ma una sostanziale innovazione). La concessione " una tantum " non costituirà quindi titolo di anzianità di frequenza per le concessioni negli anni successivi.

Entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta concessione il titolare dovrà versare la cauzione fissata dall'Amministrazione. Non ottemperando a quanto sopra, il titolare concessionario è ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti. Entro la stessa data il concessionario sarà invitato a presentare il certificato di residenza e lo stato di famiglia.

I titolari delle domande accolte dovranno provvedere a presentare seguenti documenti, escluso quello di cui al punto 2) che sarà prodotto dopo la visita stessa, per il rilascio della Licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.:

- 1) N.O. del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- 2) Verbale di sopralluogo con parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza;
- 3) N.O. della S.I.A.E.;
- 4) ricevuta di versamento della Tassa di Concessione Comunale;
- 5) marca da bollo necessaria per il rilascio della licenza;
- 6) autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

ART. 4

Non è consentita la sostituzione dell'attrazione. Solo in via eccezionale potrà essere ammessa tale sostituzione, qualora non ne derivi un aumento delle misure di ingombro e quando la nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza ad altre attrazioni già esistenti in Piazza. In tali ipotesi l'interessato perde il 50% della sua anzianità in Piazza.

ART. 5

E' esclusa la partecipazione al Parco per rotazione. E' fatta salva la seguente ipotesi:

- allorquando si rendano disponibili dei posti (per rinuncia, espulsione, ecc.) e vi siano più candidati aventi uguale diritto.

ART. 6

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente.

E' vietata ogni forma di sub-concessione. In caso di infrazione sarà revocata la concessione e tanto il cedente che il concessionario saranno esclusi anche per il futuro.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi, solo in caso di forza maggiore (sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, guasto meccanico, incendio) e sempreché la nuova attrazione sia gestita direttamente dal concessionario.

ART. 7

Nel caso di morte del titolare di un'attrazione, debbono essere riconosciuti gli stessi diritti del " de cuius " al nucleo familiare del defunto, di fatto convivente e già operante alla conduzione dell'attrazione stessa, e fino a quando questa rimanga di proprietà e sia gestita dal nucleo stesso. Nel caso che il titolare che abbia partecipato al parco venda l'attrazione o mestiere ad un appartenente al proprio nucleo familiare i diritti relativi all'anzianità saranno riconosciuti al nuovo proprietario. L'appartenenza al nucleo familiare del defunto e del venditore e la cooperazione alla conduzione dell'attrazione o mestiere dovrà essere documentata da una dichiarazione anagrafica e da una dichiarazione dell'associazione di categoria. Nel caso che il titolare che abbia partecipato al parco, venda l'attrazione o mestiere, l'anzianità maturata dal venditore potrà essere riconosciuta all'acquirente decurtata del 50%. L'acquirente dovrà allegare alla domanda i documenti necessari a dimostrare l'avvenuto trasferimento di proprietà.

ART. 8

E' vietato variare le misure di ingombro delle attrazioni, salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dall'Amministrazione, che dovrà decidere se mantenere o meno l'attrazione nella posizione prestabilita, senza danneggiare i vicini.

La variazione delle misure dell'attrazione dovrà essere comunicata almeno 2 mesi prima dell'ingresso al parco. L'Amministrazione, in mancanza di specifica e precisa comunicazione al riguardo, può revocare la concessione.

ART. 9

Indipendentemente dalla durata del Parco, l'Amministrazione potrà stabilire le date a partire dalle quali ciascun esercente:

- a) dovrà obbligatoriamente aver provveduto all'installazione dell'attrazione con la quale è stato ammesso al parco, pena la perdita del posto e dell'anzianità. Questo al fine dell'effettuazione da parte della Commissione di Vigilanza delle verifiche e controlli al fine del rilascio del nulla-osta ai sensi del T.U.L.P.S.;
- b) sarà autorizzato a smontare l'attrazione. La eventuale inadempienza sarà tenuta presente in future concessioni.

ART. 10

Se per giustificati motivi di assoluta forza maggiore, ritenuti validi dall'Amministrazione, il beneficiario non può essere presente al parco, questo conserva la sua anzianità ininterrotta.

ART 11

I concessionari sono tenuti all'osservanza di tutti i regolamenti comunali e dell'eventuali norme di carattere particolari e generali che l'Amministrazione riterrà opportuno emanare ed in particolare per quanto riguarda l'uso degli apparecchi sonori, l'orario di apertura e chiusura del parco, la sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, per la rimozione dei rifiuti, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, ecc.

L'inosservanza da parte del singolo alle prescrizioni fissate dall'Amministrazione, può determinare la revoca della concessione e nei casi più gravi, l'esclusione definitiva dal parco.

Alla scadenza della concessione sarà restituita la cauzione versata dal concessionario.

TITOLO 2

CONCESSIONE AREE COMUNALI A CIRCHI EQUESTRI

ART. 12

Compatibilmente con la disponibilità del Piazzale di Docciola e qualora l'Amministrazione Comunale sia interessata ad ospitare tale attività, l'assegnazione sarà effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande avendo cura che tra una concessione e quella successiva intercorra un intervallo minimo di 60 giorni.

ART. 13

Le domande di partecipazione all'assegnazione dell'area comunale indirizzate al Sindaco, dovranno indicare i seguenti dati:

- generalità complete e domicilio del richiedente;
- numero dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- periodo di tempo in cui si chiede la concessione compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio del complesso.

Le domande, se accolte, dovranno essere corredate dei documenti previsti ai punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 dell'art. 3 del presente regolamento per il rilascio della Licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S..

ART. 14

Entro 30 giorni, dalla data di notifica dell'avvenuta concessione, il titolare dovrà versare la cauzione fissata dall'Amministrazione. Non ottemperando a quanto sopra, il titolare concessionario è ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti.

ART. 15

Il concessionario dell'area che non ne usufruisce nel periodo richiesto ed assegnato, perderà la cauzione versata che sarà incamerata dall'Amministrazione.

Qualora, invece, tale mancanza non sia imputabile al concessionario, ma derivi da cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate e documentate, la cauzione potrà essere restituita.

TITOLO 3

CONCESSIONE AREE PRIVATE

ART. 16

L'installazione di circhi equestri, di parchi di divertimento e di attrazioni o mestieri singoli su aree private, sarà autorizzata nelle forme previste dal presente Regolamento, previa presentazione al Comune di una dichiarazione del richiedente l'autorizzazione, che rechi l'assunzione di responsabilità diretta e incondizionata per qualsiasi danno possa essere causato all'area privata sulla quale dovrà svolgersi l'attività da autorizzare.

A tale dichiarazione dovrà essere allegata una seconda, sottoscritta dal proprietario dell'area sulla quale dovrà avvenire l'installazione di cui sopra, da cui risulti la volontà di permettere l'installazione medesima.